PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

COMUNE DI CANTÙ. ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART 180 DEL D.LGS 50/2016 - FINANZA DI PROGETTO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, LA RIQUALIFICAZIONE, IL FINANZIAMENTO,LA PERFETTA MANUTENZIONE IL SERVIZIO ENERGIA - PER UN PERIODO DI 15 ANNI - DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FAQ.N. 1 RICHIESTI DI CHIARIMENTO PERVENUTE AL 28.04.2017

n. 1 - CHIARIMENTO RICHIESTO:
Con riferimento all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, recante "Art. 30 Prezzi unitari – Revisione prezzi Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, de codice civile", si richiede a codesta Spett.le Amministrazione di confermare che la suddetta clausola debba riferirsi soltanto alla parte relativa ai lavori di riqualificazione.

RISPOSTA: In merito alla revisione dei prezzi si specifica che tale articolo debba essere considerato alla luce delle specifiche contrattuali previste per i contratti in PPP così come disciplinati dall'art 3 comma 1 lettera eee) del D.Lgs 50/2016. La peculiarità di tali contratti è da riscontrarsi nella traslazione al soggetto privato del rischio di costruzione, disponibilità e/o domanda. Tali "rischi" devono essere ben specificati all'interno della "matrice dei rischi" da allegare alla "bozza di convenzione". Per un supporto a tale elaborato si rimanda alle linee guida ANAC relative al "**Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato.**

Il Rischio di costruzione (*all'interno del quale disciplinare la revisione prezzi*) è il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera (art. 3, comma 1, lett. *aaa)*, del Codice). In tale categoria generale di rischio si possono distinguere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:

a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;
b) rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.
Tale rischio è da considerarsi in capo al soggetto privato.

n. 2 - CHIARIMENTO RICHIESTO: - .Si chiede di confermare che il canone posto a base di gara sia da ritenersi fisso ed invariabile come indicato all'art 3 del documento "Capitolato Speciale d'appalto" e che non sia prevista alcuna modalità di aggiornamento del canone tramite formula di revisione del prezzo a copertura di aumenti di prezzo della componente energia e della componente oneri manutentivi, così come indicato all'art 30 del documento "Capitolato Speciale d'appalto".

RISPOSTA: In merito a quanto richiesto si specifica la quota parte relative all'energia è indicizzata all'indice PUN medio annuo mentre la quota canone relativa alla manutenzione può subire variazioni solo se legate all'indicizzazione ISTAT.

n. 3 - CHIARIMENTO RICHIESTO:: Si chiede di confermare che il canone posto a base di gara sia da ritenersi fisso ed invariabile e che non sia prevista alcuna modalità di definizione di quote aggiuntive in caso di ampliamento del perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai nuovi impianti/punti luce che verranno presi in carico.

RISPOSTA: Si considera corretto procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontrino alterazioni dell'Equilibrio Economico-Finanziario determinate da eventi non imputabili al Concessionario. A titolo esemplificativo si possono annoverare:

a) gli eventi di Forza Maggiore;
b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'Opera, nonché di gestione dei Servizi;
c) le Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una notevole Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;
d) Lavori aggiuntivi richiesti dal Concedente
e) ampliamento del perimetro di gestione.

n. 4 - CHIARIMENTO RICHIESTO:: Si chiede di specificare i termini di emissione fattura del canone offerto e posto a base di gara e la decorrenza dei termini di pagamento.

RISPOSTA: Per le obbligazioni assunte in Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l'Opera realizzata per l'intera durata della gestione ricevendo un Corrispettivo relativo alla realizzazione, manutenzione e fornitura dei vettori energetici. Tali Corrispettivi verranno corrisposti posticipatamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica. Le fatture potranno essere emesse trimestralmente.

n.5 - CHIARIMENTO RICHIESTO:: Si chiede di confermare che la durata della concessione avrà decorrenza dalla data di ultimazione delle opere previste, così come indicato all'art. 2 del documento "Capitolato Speciale d'appalto", ovvero entro 360 giorni naturali e consecutivi, e che da quel momento avrà inizio l'emissione delle fatture del canone offerto; si chiede altresì di confermare che già durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, ovvero prima dell'avvio dell'emissione della fatturazione del canone, l'aggiudicatario dovrà farsi carico della fornitura dei vettori energetici e della manutenzione degli impianti, così come indicato nelle "Premesse" del documento "Capitolato Speciale d'appalto".

RISPOSTA: La durata della concessione è stabilita in anni 15 a decorrere dalla stipula della convezione e dunque il periodo delle lavorazioni è da considerarsi interno al periodo concessorio. Pertanto i servizi oggetto di contratto devono essere garantiti dall'efficacia della convenzione. Rimane dunque la necessità del massimo rispetto del crono programma

n. 6 - CHIARIMENTO RICHIESTO:: Si chiede di chiarire cosa si intenda per "canone che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione", punto inserito tra gli elementi riguardanti la valutazione degli elementi economici e finanziari ai fini dell'asseverazione del PEF, pag. 19 del documento "Disciplinare di Gara"

RISPOSTA: In riferimento al documento Piano Economico Finanziario si specifica che non è previsto un canone da corrispondere alla P.A

n.7 - CHIARIMENTO RICHIESTO:: Si chiede di chiarire, con riferimento alle specifiche concernenti il P.E.F. asseverato al punto "costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe" , pag. 19 del documento "Disciplinare di Gara", cosa si intenda per tariffe essendo posto a base di gara un importo fisso ed invariabile (CSA art 3 pag. 5).

RISPOSTA: In riferimento al documento Piano Economico Finanziario si specifica che non sono previste tariffe.